

IMPOSTE INDIRETTE

Legge di bilancio 2019: interventi in materia di imposta di registro

di **Fabio Landuzzi**

L'[articolo 1, comma 1084, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019) dovrebbe porre definitivamente **fine** alla *querelle* relativa alla portata “**innovativa**” o “**interpretativa autentica**” delle modifiche apportate all'[articolo 20, comma 1, D.P.R. 131/1986](#), dall'[articolo 1, comma 87, lett. a\), Legge di Bilancio 2018](#).

Il divario tra le **due versioni dell'articolo 20 Tur**, quella anteriore e quella successiva alle modifiche anzidette, e la **sostanziale differenza** che ne deriva rispetto alla **concreta applicazione** della norma in termini di “**riqualificazione**” degli atti portati alla registrazione, sono agevolmente percepibili dalla tavola seguente, dove i due testi sono posti a raffronto.

Testo articolo 20 Tur ante modifiche

L'imposta è applicata secondo la **intrinseca natura** e gli **effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione**, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

Testo articolo 20 Tur “novellato”

L'imposta è applicata secondo la **intrinseca attinatura** e gli **effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione**, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli **elementi desumibili dall'atto** medesimo, **prescindendo da quelli extra-testuali** e **dagli atti ad esso collegati**, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

Il **tema controverso** era quindi quello della **decorrenza della modifica** normativa, ovvero: tale norma ha natura di **interpretazione autentica** dell'[articolo 20, comma 1, Tur](#), per cui essa si applica **retroattivamente** anche a tutti gli atti per i quali la liquidazione dell'imposta di registro non sia divenuta definitiva? Oppure essa ha solamente **portata innovativa**, e, come tale, si applica esclusivamente agli atti portati alla registrazione **dopo il 1° gennaio 2018**, data di entrata in vigore del testo normativo novellato?

Mentre la **Relazione illustrativa al DDL di Bilancio 2018** era chiaramente **favorevole alla prima soluzione** – laddove si affermava che detta modifica era appunto “**volta a dirimere alcuni dubbi**”

interpretativi sorti in merito alla **portata applicativa** dell'articolo 20 del Tur – la **giurisprudenza** si era prevalentemente orientata **a favore della soluzione “innovativa”** (si veda: **Cassazione n. 2007/2018, n. 4407/2018, n. 14999/2018**. Contro: **CTR Emilia Romagna, n. 2087/14/2018; CTP Reggio Emilia, n. 4/2/2018; CTP Milano, n. 1358/2018**).

La questione sembrava poi essere stata risolta con **un sostanziale “pareggio”** mediante la Risposta resa dall'Agenzia delle Entrate alla **Interrogazione parlamentare n. 5-00644 del 28/11/2018** in cui si era affermato:

- da una parte, che la **norma aveva portata “innovativa”** dell'[articolo 20 Tur](#) in quanto, prendendo spunto dalla **Cassazione n. 2007/2018**, essa rappresenterebbe una *“rivisitazione strutturale, profonda e autentica della fattispecie impositiva pregressa”*; ma
- dall'altra parte, veniva riconosciuto che le modifiche trovano *“applicazione con riferimento all'attività di liquidazione dell'imposta effettuata dagli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018 a prescindere dalla data di registrazione degli atti”*.

In sostanza, si era così **risolta la questione per tutti gli atti** per i quali, a prescindere dalla data della loro registrazione (quindi, anche anteriore al 1° gennaio 2018), **l'attività di liquidazione dell'imposta** di registro da parte degli Uffici preposti **non era a tale data terminata** con la notifica degli avvisi di liquidazione dell'imposta, ma era stata **ribadita la irretroattività del testo novellato**.

Restava quindi pendente tutto il **contenzioso** aperto in merito alla **riqualificazione degli atti** effettuata dall'Amministrazione Finanziaria in forza del precedente testo dell'[articolo 20 Tur](#), con particolare riguardo al caso assai diffuso della c.d. **“cessione indiretta di azienda”** (ovvero, lo schema tipico del conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione nella conferitaria).

Ebbene, ora, alla luce dell'intervento contenuto all'[articolo 1, comma 1084, L. 145/2018 \(Legge di Bilancio 2019\)](#), la questione pare essere stata **definitivamente chiusa**, essendo stata **superata** anche la succitata **interrogazione parlamentare**, poiché il Legislatore ha affermato, senza mezzi termini, che la modifica apportata al testo dell'articolo 20 Tur ha natura di **“interpretazione autentica”** della norma.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >